



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 40 del 29/09/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:00 presso la sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele. Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
LANARO FRANCESCO	P		RONCARI LUCA RUGGERO	P	
FRIGO ANGELO	P		PERIN GIOVANNI	P	
PELOSO ELENA	P		GONZATO ENZO	P	
NERVO DANIELA	P		BERTOCCHI PAOLA MARIA	P	
ROSSI LUISA	P		FACCIN DARIO		AG
ZAMPERETTI PIETRO	P		CABIANCA LUCA	P	
ZARANTONELLO ANNA	P		URBANI PATRIZIA	P	
CERRI SABINA	P		ALTOLINI DIEGO	P	
AMBROSINI GIOVANNI		AG			

Presenti: 15 - Assenti: 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale Arch. Sabina Cerri, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relazione l'Assessore Rossi.

BERTOCCHI: esprime perplessità sull'eventuale aumento spalmato nei tre anni successivi, in quanto potrebbe essere rilevante.

FRIGO: evidenzia che il meccanismo concepito da ARERA lascia decisamente perplessi e si spera che il Governo si faccia carico della problematica.

SINDACO: precisa che in seno al Comitato tecnico di controllo di Agno Chiampo Ambiente sussiste una forte preoccupazione in merito alle decisioni ARERA perché si presumono forti aumenti a carico di tutti i cittadini.

Riferisce che tramite il Presidente di Agno Chiampo Ambiente è stata inviata una lettera con la quale si auspica una rivisitazione dei calcoli di determinazione della tariffe TARI.

Il Consiglio procede alla votazione dell'emendamento connesso alla presente proposta di delibera n. 37 del 23/09/2020, presentato in data 25/09/2020 prot.n. 15247, così descritto:

“PROPOSTA DI DELIBERA N.37 del 23.09.2020 avente ad oggetto “Approvazione aliquote e agevolazioni TARI per l'anno 2020”

- Al capoverso n. 16 introdotto con “TENUTO CONTO” all'inciso “per le utenze non domestiche (UND) nelle tab. 1a, tab. 1b e tab 2 della delibera ARERA n. 158/2020 agevolazioni nelle misure obbligatorie previste dalla stessa delibera dopo le parole tab. 2 vengano aggiunte le parole “dell'allegato A)” e la successiva parola “della” sostituita con “alla”.
- Al medesimo capoverso all'inciso “per le UND indicate nelle tab. 3 della delibera ARERA n. 158/2020 nessuna agevolazione”, dopo le parole “tab. 3” vengano aggiunte le parole “dell'allegato A)” e la successiva parola “della” sostituita con “alla”.
- Al medesimo capoverso all'inciso “con riferimento al periodo di chiusura delle UND l'agevolazione sarà ridotta in percentuale ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione, la parola “ridotta” venga sostituita con la parola “calcolata”.
- Il successivo periodo n. 17 introdotto con “DATO ATTO” venga eliminato
- Il successivo periodo n. 20 introdotto con “RITENUTO” venga eliminato.
- Nella parte dispositiva al punto 6 all'inciso “per le utenze non domestiche (UND) nelle tab. 1a, tab. 1b e tab 2 della delibera ARERA n. 158/2020 agevolazioni nelle misure obbligatorie previste dalla stessa delibera dopo le parole tab. 2 vengano aggiunte le parole “dell'allegato A)” e la successiva parola “della” sostituita con “alla”.
- Nella parte dispositiva al punto 6 all'inciso “per le UND indicate nelle tab. 3 della delibera ARERA n. 158/2020 nessuna agevolazione”, dopo le parole “tab. 3” vengano aggiunte le parole “dell'allegato A)” e la successiva parola “della” sostituita con “alla”.
- Nella parte dispositiva al punto 6 all'inciso “con riferimento al periodo di chiusura delle UND l'agevolazione sarà ridotta in percentuale ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione, la parola “ridotta” venga sostituita con la parola “calcolata”.
- Nella parte dispositiva aggiungere il seguente punto n. 12:
“Di dichiarare con la sottoriportata votazione palese il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti

Presenti: Favorevoli: Contrari: Astenuti:”

Presenti n. 15
Favorevoli n. 15
Contrari n. /
Astenuti n. /

L'emendamento è approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 641 a 668, e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'applicazione della TA.RI. (Tassa Rifiuti);
- ai sensi dell'art. 1, commi 650 e 651 della citata Legge n. 147/2013, la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e il comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei costi determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che, ai sensi del comma 654, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con “i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95”;
- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- per il 2020 i comuni possono approvare le aliquote TA.RI., con effetto dal primo gennaio dello stesso anno, ai sensi dell'art. 138 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30 settembre dall'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, così come modificato dall'art. 106, comma 3bis del D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 – “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente ai comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TA.RI. adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020, con i criteri definiti dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

CONSIDERATA la complessità del quadro normativo di riferimento e visti anche i recenti interventi di ARERA volti ad introdurre riduzioni ed agevolazioni per le utenze colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RITENUTO opportuno approvare le tariffe TA.RI. da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF del servizio rifiuti anno 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

RICHIAMATI :

- la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 21/12/2018 avente per oggetto "Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019;
- la propria precedente delibera n. 15 del 12/05/2020 con cui è stata fissata la scadenza di pagamento delle due rate TARI per il corrente anno, nel 16 ottobre e 16 dicembre 2020;
- l'articolo 1 comma 767 della legge 160/2019, così come modificato per l'anno 2020 dall'art. 106, comma 3bis del D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, che dispone che le aliquote e regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 16 novembre dello stesso anno;
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- l'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, che introduce all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 il comma 15-ter che dispone che i versamenti TA.RI. la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre dell'anno cui si riferiscono, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RAVVISATA la necessità, stante la proroga intervenuta per l'approvazione delle tariffe, di modificare la scadenza di pagamento della prima rata TA.RI. per consentire all'ufficio tributi di spedire in tempo utile gli avvisi di pagamento agli utenti;

VISTO, inoltre, l'art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157/2019, che, modificando l'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, prevede con decorrenza da 01/01/2020 che gli studi professionali vengano inquadrati nella categoria 12 anziché in categoria 11 dell'elenco utenze non domestiche >5000;

RITENUTO, perciò, che agli studi professionali debba essere applicata per l'anno 2020 la tariffa 2019 approvata per la categoria 12 "banche ed istituti di credito" e non la tariffa di categoria 11 "Uffici, agenzie e studi professionali";

RICHIAMATA la deliberazione "Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.)" già approvata nella presente seduta;

RICHIAMATE, inoltre, le deliberazioni di ARERA :

- n. 158 del 05/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;
- n. 238 del 23/06/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza

sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

RICHIAMATO l'art. 19, comma 4, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.)" già approvato nella presente seduta;

TENUTO conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

PRESO ATTO che i comuni che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 possono legittimamente attuare le prescrizioni di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria;

TENUTO conto che la copertura delle agevolazioni disposte con presente provvedimento è stimata in euro 50.000,00 e sarà finanziata a carico del bilancio comunale con entrate proprie;

TENUTO CONTO pertanto che l'amministrazione comunale al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire con la più ampia coerenza le riduzioni indicate dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da Covid-19, prevede quanto segue:

- per le Utenze Non Domestiche (UND) indicate nelle tab. 1a, tab. 1b e tab. 2 dell'allegato A) alla delibera ARERA n. 158/2020 agevolazioni nelle misure obbligatorie previste dalla stessa delibera;
- per le UND indicate nelle tab. 3 dell'allegato A) alla delibera AREA n. 158/2020 nessuna agevolazione;
- con riferimento al periodo di chiusura delle UND l'agevolazione sarà calcolata in percentuale ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione;
- la percentuale di agevolazione sarà applicata alla quota variabile complessiva della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per COVID19;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., accessibile agli atti interni e che integra e completa l'All. P di cui alla delibera di consiglio comunale n. 27 del 30/06/2020;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la delibera di ARERA n. 158/2020;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

ACQUISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

CON la seguente votazione resa nei modi di legge:

Presenti	n. 15
Favorevoli	n. 15
Contrari	n. /
Astenuti	n. /

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della T.A.R.I. adottate per l'anno 2019, così come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 verrà approvato entro il 31 dicembre 2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dallo stesso e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;
4. di dare atto che le tariffe approvate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;
5. di applicare agli studi professionali la tariffa 2019 approvata per la categoria 12 "banche ed istituti di credito" e non la tariffa di categoria 11 "Uffici, agenzie e studi professionali";
6. di approvare le seguenti modalità di erogazione delle agevolazioni indicate in premessa:
 - per le Utenze Non Domestiche (UND) indicate nelle tab. 1a, tab. 1b e tab. 2 dell'allegato A) alla delibera AREA n. 158/2020 agevolazioni nelle misure obbligatorie previste dalla stessa delibera;
 - per le UND indicate nelle tab. 3 dell'allegato A) alla delibera ARERA n. 158/2020 nessuna agevolazione;
 - con riferimento al periodo di chiusura delle UND l'agevolazione sarà calcolata in percentuale ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione;
 - la percentuale di agevolazione sarà applicata alla quota variabile complessiva della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per COVID19;
7. di dare atto che la copertura delle agevolazioni disposte con presente provvedimento è stimata in euro 50.000,00 e sarà finanziata a carico del bilancio comunale con entrate proprie;

8. di stabilire che la scadenza per il pagamento della prima rata in acconto della TARI sia fissata per il 16 novembre 2020, mentre la seconda rata di saldo rimane fissata al 16 dicembre 2020;

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina dedicata sul sito internet del comune di Cornedo Vicentino, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 444/2019 di ARERA;

11. il responsabile dell'area finanziaria-tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

12. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

Presenti n. 15

Favorevoli. 15

Contrari n. /

Astenuti n. /

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

Arch. Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale

Dott. Gaetano Emanuele

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)